

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il comune di Segrate che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto in favore del quale viene presentata la garanzia assicurativa;
- per "Società": l'Impresa assicurativa;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità del verificarsi del sinistro;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Massimale": il limite di indennizzo operante in caso di sinistro;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità,**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese processuali nel processo penale Art. 535 Codice di Procedura Penale;
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari L. 23 dicembre 1999, n. 488 Art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28, **se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
- E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali Art. 541 Codice di Procedura Penale.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa:

- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;
- i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Le garanzie valgono per:

1) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per fatti o atti avvenuti a causa dell'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2. insussistenza di conflitto d'interessi con l'ente di appartenenza;
3. necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

2) Recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato.

La presente garanzia opera, laddove l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

3) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.

L'intervento della Società è condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l'Ente.

La presente garanzia **opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall'Assicuratore per la responsabilità civile** ai sensi dell'Art. 1917 del codice civile **e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 2 "Esclusioni" e **limitatamente alla materia amministrativa.**

4) Chiamata in causa Assicuratore

L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di rifiuto copertura di quest'ultima.

5) – "Pacchetto Sicurezza"

5.1) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato dimostri di aver adottato misure di organizzazione interna e di gestione dei rischi ai fini del rispetto del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche o integrazioni;
- le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2. insussistenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza;
3. necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

5.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

5.3) Insorgenza del caso assicurativo relativa agli articoli 5.1 e 5.2 "Pacchetto Sicurezza"

A parziale deroga dell'Art. 3 – Inizio e termine della garanzia, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 5.1 e 5.2, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

6) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

art. 2 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) l'ambito fiscale ed amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- o) in caso di conflitto di interesse tra gli assicurati e il Contraente

art. 3 - Inizio e termine della garanzia

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.**

3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini previsti, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati **già disdetti** da uno dei contraenti **o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

art. 4 - Massimali di garanzia

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di € 11.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo.

art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nonché negli altri Stati Europei, esclusi quelli già facenti parte dell'Ex U.R.S.S.

art. 6 - Gestione delle vertenze – Libera scelta del legale

a) Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 30 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro alla Direzione della Società o all'agenzia cui è assegnata la gestione della polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire:

- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo,
- i soggetti interessanti, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
- il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.

b) Se l'Assicuratore intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare della Società, fermo restando a suo carico l'onore di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l'Assicuratore deve:

- fare denuncia alla Direzione della società o all'agenzia cui è assegnata la gestione della polizza;
- fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

La Società si impegna a far prevenire all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società l'assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Società nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito della Società stessa, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

c) L'Assicurato ha diritto di scegliere un solo legale e/o perito residente dove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.

art. 7 - Spese di soccombenza

Si conviene che la Società assicura il rimborso delle spese di giudizio dovute dall'Assicurato all'avversario in caso di soccombenza.

art. 8 - Documenti occorrenti alla prestazione della garanzia o oneri fiscali

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti e a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onore fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

art. 9 - Liquidazione dei danni e delle spese

La Società liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito.

Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitali o interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transittivamente per spese, competenze ed oneri sarà di esclusiva competenza della Società. Rimarranno invece a carico dell'Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe e le ammende, le spese di amministrazione e tutti gli oneri fiscali, nonché le spese per la registrazione di sentenze

art. 10 - Identificazione degli assicurati e costituzione del premio

Devono intendersi Assicurati in relazione all'espletamento dei rispettivi mandati, funzioni e compiti d'ufficio:

- gli Amministratori del Contraente (Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali);
- il Segretario Generale;
- il personale dipendente del Contraente, con contratto pubblico e privato, con la qualifica di Dirigente;
- il personale dipendente del Contraente classificato nella Categoria "D" ed la quale è attribuito uno degli incarichi di cui all'articolo 8 e ss. del CCNL del 31.3.1990 comparto Regioni-Autonomie Locali;

L'Amministrazione è esonerata dalla preventiva denuncia della generalità degli assicurati, per l'identificazione dei quali, nonché per la loro inclusione o esclusione dall'assicurazione, fermo quanto previsto dall'art 3 del presente capitolato (inizio e termine della garanzia), si farà riferimento agli atti e alla documentazione tenuti dal Contraente e previsti ai sensi di legge, che il Contraente medesimo si impegna a fornire alla Società a semplice di quest'ultima.

Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per il numero dei soggetti sopra indicati, e risulta costituito da una parte pagata anticipatamente all'inizio di ogni periodo assicurativo, calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione al perfezionamento del contratto ed indicati in polizza, e da una regolazione calcolata sulla base dei dati consecutivi.

Gli eventuali incrementi (per inclusione) o diminuzione (per esclusione) del numero degli elementi, assunti come base per il conteggio del premio, intervenuti come nel corso dell'annualità assicurativa si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte della Amministrazione. L'Amministrazione pertanto s'impegna a fornire alla società entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini delle regolazione del premio dell'annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute.

La Società ricevuta la comunicazione anzidetta, emetterà l'appendice relativa. Il pagamento dell'eventuale differenza risultante della regolazione deve essere eseguito dalla parte debitrice entro 60 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice da parte del Contraente. Qualora dal conteggio di regolazione risulti un rimborso di premio, lo stesso verrà riconosciuto al Contraente al netto delle imposte.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzioni di una differenza attiva a favore della Società.

Si conviene inoltre che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

art. 11 - Pagamento del premio – Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società. Si precisa comunque che il pagamento del premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'affetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

art. 12 - Inosservanza degli obblighi in caso di sinistro

Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui al precedente articolo 6.

Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Nel caso poi vi sia stata connivenza con terzi danneggiati o ne siano state favorite le pretese, decadano i diritti del contratto.

art. 13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Fatto salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di rivalsa nei confronti degli assicurati indicati nel precedente articolo 10.

art. 14 - Tasse – imposte

Le tasse, le imposte, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

art. 15 - Comunicazione dell'Assicurato e del Contraente

Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), possono essere fatte – e debbano quindi ritenersi valide - anche a mezzo telegramma, telefax o telex.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.

art. 16 - Esistenza di copertura di responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli assicurati relativi all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto della suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto della suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

art. 17 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 18 - Clausola arbitraria

In caso di divergenza sulle condizioni e sulle norme che regolano il presente contratto le Parti si obbligano a mettersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente, il terzo dagli altri due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale competente. Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti ed è dispensato da ogni formalità di legge e le sue decisioni sono vincolanti tra le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e concorre, per il 50% alle spese del terzo.

art. 19 - Obbligo della società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Società si impegna a fornire il rapporto sinistri riferito all'esercizio trascorso oltre ad un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito. Quanto sopra per consentire al contraente di predisporre con cognizione le basi d'asta e poter fornire alle società concorrenti alle gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie quotazioni.